

## **Legge del 13 dicembre 2010 n. 220 –**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011).

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 - supplemento ordinario*

*... omissis ...*

### **Articolo 1 Comma 18 –**

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

18. A decorrere dal 1° febbraio 2011 al **decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218**, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
- b) all'articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
- c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

### **Articolo 1 Comma 19 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

19. A decorrere dal 1° febbraio 2011, al **comma 6 dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**, e successive modificazioni, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «del 40 per cento» e le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento».

### **Articolo 1 Comma 20 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

20. A decorrere dal 1° febbraio 2011, al **decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472**, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;

- alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»;
- alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
- b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
  - c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

### **Articolo 1 Comma 21 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

21. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.

### **Articolo 1 Comma 22 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1° febbraio 2011. Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1°

febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011.

#### **Articolo 1 Comma 23 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

23. Al fine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale: a) la società di cui all'**articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146**, predispone altresì le metodologie ed elabora i dati per la definizione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società realizza, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate in condizioni di parità, prodotti e servizi per la gestione aziendale da mettere a disposizione delle imprese. Per le esigenze di potenziamento del sistema informativo della fiscalità, anche in vista dell'attuazione del federalismo fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;

b) al **terzo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504**, e successive modificazioni, dopo le parole: «organizza le relative attività strumentali» sono aggiunte le seguenti: «e provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni». Conseguentemente, al **comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'**articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244**, le parole: «dello 0,8 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per mille».

#### **Articolo 1 Comma 24 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

24. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016.

Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'**articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 6 agosto 2008, n. 133**, e successive modificazioni.

#### **Articolo 1 Comma 25 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

25. Al fine di finanziare la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2011. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'**articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**, e successive modificazioni.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente comma e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito d'imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.

#### **Articolo 1 Comma 26 –**

... omissis ...

#### **Articolo 1 Comma 119 –**

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

119. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo restando quanto disposto dal **comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 30 luglio 2010, n. 122**, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

#### **Articolo 1 Comma 120 –**

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

120. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza indicati nell'**articolo 82** del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al **decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità interno.

#### **Articolo 1 Comma 121 –**

*In vigore dal 1 gennaio 2011*


121. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

#### **Articolo 1 Comma 122 –**

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a

quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito, rispettivamente, da comuni e province inadempienti al patto di stabilita` interno.



#### **Articolo 1 Comma 123 –**

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

123. Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla , fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

#### **Articolo 1 Comma 124 –**

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

124. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita` interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita` interno.

#### **Articolo 1 Comma 125 –**

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

125. Ai fini della tutela dell'unita` economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 126 a 150, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

#### **Articolo 1 Comma 126 –**

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

126. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo` essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

- a) per l'anno 2011: 12,3 per cento;
- b) per l'anno 2012: 14,6 per cento;
- c) per l'anno 2013: 15,5 per cento.

#### **Articolo 1 Comma 127 –**

*In vigore dal 1 gennaio 2011*

127. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo` essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

- a) per l'anno 2011: 13,6 per cento;
- b) per l'anno 2012: 16,3 per cento;
- c) per l'anno 2013: 17,2 per cento.

#### **Articolo 1 Comma 128 –**

... omissis ...